



**FLC CGIL**

federazione  
lavoratori  
della *CONOSCENZA*

Segreteria Provinciale  
**Palermo**

**CGIL**

*Il sindacato di chi lavora,  
di chi ha perso il lavoro,  
di chi lo cerca,  
di chi lo vuole difendere.*

## **Ancora una volta la FLC-CGIL aveva ragione.**

Colleghe e colleghi,

ricordate l'ostinazione con la quale la FLC-CGIL, nei mesi scorsi ha chiesto che le malattie, le ferie ed i riposi compensativi venissero cassate dalla valutazione della performance perché particolarmente vessatorie nei confronti di quelle lavoratrici e lavoratori che già venivano penalizzati dalla cosiddetta legge Brunetta (L. 133/2008)?

Ricorderete anche che dopo diverse lettere (unitaria del 27/01/2011, FLC del 31/03/2011) siamo riusciti a "strappare" una importante conquista a favore dei lavoratori con la previsione che nella valutazione del "*coefficiente di presenza*" non venissero calcolate alcune tipologie di malattie e di assenze.

Purtroppo, non siamo riusciti, ancora, a far eliminare dal calcolo "le ferie ed i riposi compensativi".

Orbene la battaglia "*politica*" che la FLC-CGIL ha condotto nei confronti dell'Amministrazione ora viene suffragata "*giuridicamente*" da un Giudice del Lavoro – il Giudice di Livorno – che il 5 agosto scorso ha emesso una ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di "***Incostituzionalità dell'art. 71 della L. 133/2008 ai sensi degli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione***".

Secondo il Giudice l'art. 71 della L. 133/2008 "***trasforma la malattia in un lusso***" e lede i principi di uguaglianza tra i cittadini (art. 3 Cost.), il principio della tutela della salute (art. 32 Cost.), il principio di una retribuzione proporzionata e comunque tale da garantire un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.), il principio di sufficienti mezzi di mantenimento e assistenza al cittadino nel momento in cui è inabile al lavoro (art. 38 Cost).

Se l'ordinanza dovesse essere accolta dalla Corte Costituzionale, e conseguentemente dichiarare incostituzionale l'art. 71 della Legge 133/2008, le Amministrazioni dovrebbero rifondere le lavoratrici ed i lavoratori delle somme che sono state loro decurtate a seguito di malattia fin dalla pubblicazione del D.L. 122/08 convertito poi nella Legge 133/08.

A maggior ragione dovrebbero essere eliminati, gli effetti nefasti di tale articolo, sulla "performance" all'Università di Palermo.

Come potete ben constatare una battaglia se condotta con coerenza porta buoni frutti. Nella fattispecie dell'applicazione del regolamento sulla performance all'Università di Palermo la FLC-CGIL continuerà la battaglia affinché anche le ferie, **istituto costituzionalmente garantito al pari delle malattie**, venga estrapolato dal calcolo del "*coefficiente di presenza*".

Per continuare coerentemente tale battaglia, invitiamo tutte le colleghe e i colleghi che hanno subito una riduzione della "produttività collettiva e/o individuale" a causa del calcolo nel coefficiente di presenza delle "assenze per ferie" di rivolgersi al sindacato affinché si possa iniziare un'azione collettiva.

Nelle pagine seguenti, il ragionamento che ha sviluppato il Giudice del Lavoro di Livorno nell'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.

Palermo, 19 settembre 2011

La segreteria provinciale FLC CGIL

...*Omissis*.....

Il Giudice del Lavoro di Livorno dice:

### **Sulla rilevanza:**

“Nel caso in specie i ricorrenti adivano questo Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del loro diritto a ricevere, in caso di malattia, l'intero trattamento retributivo in busta paga con conseguente condanna del Ministero convenuto a corrispondere l'intero trattamento retributivo spettante anche in caso di malattia del lavoratore e non solo il trattamento “minimo o fondamentale” come disposto dall'art. 71 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, articolo di cui chiedevano la disapplicazione.

Appare evidente che la legittimità costituzionale della norma in questione è punto centrale dell'accertamento chiesto a questo Giudice del Lavoro e che quindi la relativa questione è rilevante.

.....*omissis* .....

Risulta dunque modificata la precedente normativa in senso deteriore e peggiorativo per i lavoratori del comparto scuola, in quanto la stessa prevedeva che il trattamento retributivo del periodo di malattia non fosse diverso da quello di effettivo lavoro, senza alcuna decurtazione retributiva.

In ragione di ciò i ricorrenti chiedono la condanna del Ministero dell'Istruzione a corrispondere al lavoratore in malattia l'intero trattamento retributivo a lui spettante e non solo il trattamento “minimo o fondamentale”.

### **Sulla non manifesta infondatezza:**

ritiene di rimettere il ricorso alla Ecc.ma Corte alla stregua delle seguenti osservazioni:

#### **a) con riferimento all'art.3 Costituzione:**

Il D.L. 112/2008 risulta in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione il quale tutela la persona e la sua dignità, e stabilisce il principio generale di eguaglianza dei cittadini di fronte all'ordinamento. L'art. 71 del citato decreto, applicabile ai soli lavoratori del settore pubblico, prevedendo nei periodi di assenza dal lavoro per malattia, la sola corresponsione del trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, determina un'illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato. Nel settore privato infatti si giunge al massimo, in alcuni contratti collettivi, alla previsione dell'omesso pagamento dei primi tre giorni di malattia, subentrando dal quarto giorno l'INPS. Pur nella varietà di situazioni che si riscontrano nessun contratto priva il lavoratore della retribuzione o di una parte di essa sostanziale oltre il terzo giorno. La parità di condizioni, sancita dall'articolo 3 della nostra Costituzione come vincolo inderogabile posto al legislatore ordinario può essere derogata solo sulla base di criteri o elementi che evitino di trattare situazioni omogenee in modo differenziato. Il legislatore invece, con la modifica legislativa in atto, finisce col trattare in maniera differente le due categorie di lavoratori, discriminando i lavoratori del settore pubblico. Tale modifica appare evidentemente in violazione dell'articolo 3 della Costituzione in relazione al principio di uguaglianza tra i lavoratori.

L'appartenere i lavoratori al settore pubblico o privato non giustifica la disparità di trattamento in quanto entrambi rapporti di lavoro sono caratterizzati dagli stessi elementi di subordinazione ed in quanto la malattia è un evento rispetto al quale non ha alcuna rilevanza la natura pubblica o privata del datore di lavoro.

#### **b) con riferimento all'art. 32 Costituzione:**

La Costituzione inoltre garantisce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. La salute del lavoratore diventa aspetto fondamentale per il buon andamento dell'economia della Repubblica, contribuendo un lavoratore in salute alla crescita del paese. La norma in questione, incidendo pesantemente sulla retribuzione del lavoratore malato, crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore che, spinto dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia, creando così un vulnus a se stesso e al paese, in palese violazione dell'art. 32 Cost.

**c) con riferimento all'art. 36 Costituzione:**

La citata normativa ha ripercussioni di carattere economico sulla retribuzione del lavoratore in malattia, infatti quest'ultimo si ritrova a non percepire, durante il periodo di malattia, le indennità o i trattamenti aggiuntivi che sono comunque di sua spettanza o competenza per diritto in tal senso già acquisito e sancito in busta paga, che di fatto costituiscono la retribuzione globale di fatto, pur differenziata in varie voci. Il lavoratore legittimamente ammalato, si trova privato di voci retributive che normalmente gli spetterebbero in funzione del suo lavoro, subendo pertanto una riduzione dello stipendio in busta paga. Riduzione che, dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i lavoratori del comparto pubblico, diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa. Di fatto la malattia diventa un "lusso" che il lavoratore non potrà più permettersi, e ciò appare in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione che prevede che sia garantita una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa.

Il lavoratore del settore pubblico subisce dunque, in virtù dell'applicazione della nuova legge, un concreto danno economico in senso retributivo e contributivo, dal momento che la busta paga del mese o dei mesi nei quali esso è ammalato risulta di fatto inferiore rispetto a quella dei mesi nei quali svolge il suo lavoro. Ciò appare evidentemente ingiusto e illegittimo anche alla luce del fatto che il lavoratore, e anche la parte sindacale stipulante per lui, quando sottoscrive un contratto di lavoro si vede garantito, oltre al minimo retributivo tabellare, delle indennità e delle voci di compensi che invece andando in malattia perde, dato che il decreto legge prevede la corresponsione del solo trattamento retributivo minimo fondamentale.

**d) con riferimento all'art. 38 Costituzione:**

L'assenza di garanzia al lavoratore malato dei mezzi di mantenimento e assistenza costituisce inoltre violazione dell'art. 38 Cost.. Non è chi non possa vedere come il privare, durante la malattia, un lavoratore di parte dello stipendio, della retribuzione globale di fatto, integri esattamente quel fare venire meno i mezzi di mantenimento e assistenza al cittadino in quel momento inabile al lavoro.

Sulla base di quanto detto in precedenza appare opportuna la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per una considerazione della questione con conseguente sospensione del presente giudizio.

**P. Q. M.**

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del D.L. n. 112/2008 all'art. 71 convertito con L. n. 133/2008, con riferimento agli artt. 3, 32, 36, 38 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Livorno, lì 05.08.2011

